

SERVIZIO DI SOGGETTO AGGREGATORE SPID

Accordo di servizio per l'adesione di soggetti aggregati

Il _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

La società Actainfo s.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) Via Boccaccio n. 4; C.F.: 01901750677 e Partita IVA: 01901750677; telefono: 085/2194581; Email: info@actainfo.it ; PEC: info@actapec.it nella persona del legale rappresentante Amministratore Unico Igino Addari

E

Nome dell'Amministrazione: _____;

Sede legale: _____;

Codice IPA: _____; P. IVA: _____; CF: _____;

Referente: _____; Ruolo: _____;

Contatto PEC: _____; Email: _____; Telefono: _____;

PREMESSO CHE

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che *"L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies [...]"*;
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine*

di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”.*

4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (di seguito DPCM);
5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
6. l'art.13, comma 1, del DPCM stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”*;
7. l'art.14, comma 1, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”*;
8. l'art.14, comma 2, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, [...]”*;
9. l'art.14, comma 5, del DPCM stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”*;
10. l'art.1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *“il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito”*;
11. con le Determinazioni AgID n.44/2015 del 28 luglio 2015 e n. 189/2016 del 22 luglio 2016, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art.4, commi 2 e 3 del DPCM, concernenti:
 - le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - le regole tecniche;

- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
 - le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.
12. AgID, con la Determinazione n. 80/2018 del 9-3-2018 ha emanato lo *“Schema di Convenzione per l’adesione dei Soggetti Aggregatori di pubblici servizi al Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)”*.
13. Actainfo s.r.l., con la sottoscrizione della convenzione con AGID in data 24-08-2023, è divenuta Soggetto Aggregatore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

1. Questo accordo di servizio disciplina il rapporto fra Actainfo s.r.l. che offre, in qualità di Soggetto Aggregatore (nel seguito “Aggregatore”), tramite apposito servizio, a un soggetto pubblico di cui al Decreto legislativo 07-03-2005, n.82, art. 2 c. 2 (nel seguito “Soggetto aggregato”) la possibilità di rendere accessibili, tramite credenziali SPID, i propri servizi online.
2. Sottoscrivendo questo atto, il Soggetto Aggregato si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID e pubblicati sul sito internet <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>.

Art. 2. OBBLIGHI DELL’AGGREGATORE

1. L’Aggregatore, a seguito dell’iscrizione nel Registro SPID, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nella Convenzione emanata da AgID con Determinazione n. 80/2018.

Art. 3. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGREGATO

1. Il soggetto aggregato si impegna a trattare i dati personali nell’ambito dell’erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell’art.64 del CAD e nell’art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell’AgID;
2. Il soggetto aggregato si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti in capo ai fornitori di servizi previsti dalla normativa e dai Regolamenti vigenti in materia, compresi gli obblighi previsti dallo *“Schema di Convenzione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi”* emanato da AgID con Determinazione n. 14/2018 e successive modificazioni.
3. Il soggetto aggregato si impegna a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti anche quando il servizio qualificato sia erogato in rete da un fornitore diverso da Actainfo s.r.l. .
In particolare:
 - a) a comunicare al soggetto aggregatore e mantenere aggiornato l’elenco dei servizi qualificati erogati in rete e la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione;
 - b) a comunicare tempestivamente via PEC al soggetto aggregatore - info@actapec.it - ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso nell’ambito dell’erogazione dei servizi qualificati

- fermo restando l'obbligo di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) al rispetto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo GDPR numero 2016/679 e nei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali ed europee in materia di protezione i dati personali;
 - d) a non acquisire attraverso lo SPID, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati personali, attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente.

Art. 4. SERVIZIO SVOLTO DAL SOGGETTO AGGREGATORE

1. Actainfo s.r.l., opera in qualità di Soggetto Aggregatore nella modalità "light", ovvero provvede alla funzione di autenticazione con SPID tramite l'infrastruttura in uso all'Aggregato, su cui è stata installata la soluzione "**SPORTELLO DIGITALE**" fornita da Actainfo s.r.l..

Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Aggregatore, quale fornitore dell'infrastruttura qualificata "**SPORTELLO DIGITALE**", si impegna a trattare i dati personali in qualità di Responsabile del trattamento come previsto dall'articolo 28 del Regolamento europeo GDPR n. 2016/679 nel rispetto del principio di necessità e degli altri principi sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art. 64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il soggetto Aggregato, in qualità di Titolare, nomina il soggetto Aggregatore Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 GDPR.
3. I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano i dati personali degli utenti dei servizi on-line, come meglio descritti nelle regole tecniche dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014) e successivi Avvisi come riportato nelle regole Tecniche Tabella Attributi in: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid> .
4. I dati personali degli utenti vengono inoltrati dagli IDP SPID per il mezzo della infrastruttura dell'aggregatore ai servizi on-line erogati dal Titolare (aggregato).
5. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
6. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. -trattamento

- dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire: - se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
7. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.
 8. Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare dopo essere venuto a conoscenza di violazioni di dati personali e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).
 9. Il Responsabile assiste altresì il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo.
 10. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente atto.
 11. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.
 12. Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici).
 13. Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati (dati sensibili o giudiziari) o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili).
 14. Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.
 15. Inoltre, ove occorrer possa e per quanto concerna i trattamenti effettuati per fornire il Servizio dalle persone autorizzate al trattamento con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni pro tempore applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

16. Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.
17. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà:
18. - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
19. - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.
20. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà:
21. - permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
22. - permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
23. Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in relazione al Servizio o derivanti da istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
24. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare preventivamente il Titolare.
25. Col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
26. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
27. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti il vigente Regolamento.
28. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale

- dalla violazione della normativa applicabile sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub- fornitori.
29. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.
 30. Il Titolare autorizza espressamente, altresì, il Responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-fornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.
 31. Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati da lui trasmessi al Responsabile:
 32. - sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 33. - in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile.
 34. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.
 35. Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
 36. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.
 37. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente atto.
 38. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.
 39. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
 40. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto a:
 41. - restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento, oppure
 42. - provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
 43. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

44. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
45. La presente nomina avrà efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il Servizio non fosse più erogato, anche il presente atto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. Resta inteso che il presente atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
46. I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Art. 6. DURATA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Il presente Accordo di servizio ha durata fino al termine della Convenzione stipulata da Actainfo s.r.l., con AgID, ovvero fino al 24-07-2028, ed è oggetto di rinnovo tacito, salva indicazione contraria delle parti da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza alla controparte.
2. Modifiche e/o integrazioni al presente Accordo di servizio saranno possibili in presenza di accordo delle parti oltre che nei casi in cui sia necessario a seguito del mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.
3. Nel caso in cui AgID ritenga necessario adeguare la Convenzione con i Soggetti Aggregatori, Actainfo s.r.l., potrà esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione da parte di AgID, informando i soggetti Aggregati entro detto termine. In tal caso Actainfo s.r.l., continuerà a fornire i servizi oggetto dell'Accordo di servizio ai soggetti Aggregati per novanta giorni decorrenti dal termine previsto per esercitare il diritto di recesso.

Art. 7. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI SERVIZIO

1. Nel caso in cui nel corso dell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, siano riscontrati inadempimenti, da parte del Soggetto Aggregato, degli obblighi assunti con il presente Accordo di servizio nonché degli altri obblighi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, Actainfo s.r.l., in qualità di soggetto Aggregatore, o la stessa AgID invierà una contestazione, prescrivendo, ove necessario, le attività che devono essere poste in essere dal soggetto Aggregato (e i relativi tempi) al fine del ripristino della regolarità del servizio.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento di quanto contestato ai sensi del precedente comma 1, l'Aggregatore ha diritto di dichiarare risolto ipso jure il presente Accordo di servizio nei tempi che riterrà opportuni.
3. In ragione di quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, AgID può agire ai sensi del presente articolo, anche con i provvedimenti prescrittivi, sanzionatori o risolutivi, direttamente o per il tramite dell'Aggregatore.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo di servizio produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante di Actainfo s.r.l..
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per il Soggetto Aggregatore

Actainfo s.r.l.

Firmato digitalmente da

L'Amministratore Unico

Per il Soggetto Aggregato

La Pubblica Amministrazione

Firmato digitalmente da